



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV

RIL. 6 /ASP

Rif. Prot. Entrata Nr. 5418

Roma, 03/03/2021

AI COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI - VI REPARTO - SM
Ufficio approvvigionamenti

**OGGETTO: decreto n. 55 R.U.A. CC del 10.02.2021 - approvazione Contratto 11.430 di
€ 317.964,30 Ditta "Eurofly service Srl" - richiesta chiarimenti.**

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto e, nello specifico, alla procedura adottata per la scelta del contraente, si osserva che la circostanza giustificativa per il ricorso alla "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 18 co.2 let d) D.Lgs n. 208/2011" contemplata dal D. Lgs 50/2016 all'art. 63 comma 2 let. "b" punto 3 (tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale) non sembrerebbe riferirsi alla nozione di *infungibilità* del servizio contrattualizzato, in quanto requisito imprescindibile per derogare alla regola dell'evidenza pubblica. Al riguardo, si richiama la linea guida n. 8 dell'ANAC (Delibera n. 950 del 13.09.2017) secondo cui "*i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituito a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo*". Inoltre, sempre in relazione all'unicità del servizio oggetto del contratto, si osserva che la proposta n. 198/2 del maggio 2019 dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale (citata nella determina a contrarre n. 576 RUA e non allegata al fascicolo elettronico) in merito all'adozione della su menzionata procedura negoziata avrebbe dovuto trovare formalizzazione previo accertamento dell'effettiva assenza di operatori nel mercato in grado di offrire soluzioni fungibili.

Infine, si osserva che la legge 296/2006, art.1, comma 900, autorizzativa della spesa, fa riferimento ad un fondo capitale da ripartire destinato "all'ammodernamento del parco autoveicoli, sistemi operativi e infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri" al cui interno non sembrerebbero rientrare le spese di manutenzione straordinaria di elicotteri e velivoli militari di cui trattasi.

Si trattengono gli atti e si resta in attesa di riscontro a quanto osservato.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Corbo



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

crm38895@pec.carabinieri.it

N. 7763/26-18-2020 di prot.
(RIF. LETT. E 5418 IN DATA 3 MARZO 2021)

Roma, 1 aprile 2021

OGGETTO: Decreto n. 55 R.U.A. CC del 10.02.2021 – approvazione del contratto 11430 di € 317.964,00 ditta “Eurofly service Srl”.

A **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

1. In esito alle osservazioni mosse con la lettera in riferimento, si rappresenta che:
 - il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per “ragioni di natura tecnica ovvero attinenti a tutela di diritti esclusivi” ai sensi dell’art. 18, co. 2, let b) del D.Lgs. 208/2011 è stato determinato dalla circostanza che gli elicotteri in dotazione all’Arma dei Carabinieri, quali aeromobili militari, sono sottoposti al rilascio del Certificato di Omologazione di Tipo Militare degli Aeromobili (COTAM) dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) del Ministero della Difesa, la cui normativa tecnica prescrive che tutta la componentistica del mezzo sia rispondente per qualità e tipo a quella indicata nella documentazione tecnica del costruttore/Ditta Responsabile di Sistema (DRS).
In tale quadro, il contratto è stato sottoscritto in quanto i componenti in esso indicati sono gli unici a poter essere installati a bordo degli elicotteri in argomento (infungibilità) e le attività manutentive, in aderenza alle Pubblicazioni tecniche edite dal costruttore e rese cogenti dalla citata DAAA, sono vincolati da rapporto di privativa industriale rilasciata dai rispettivi costruttori in favore dell’appaltatore cui è stato affidato il servizio.
 - la legge autorizzativa della spesa, legge n. 296/2006, art. 1, co. 900, che collegherebbe il finanziamento ad un fondo destinato ad una finalità in cui non sembrerebbero rientrare le spese per le attività in oggetto, risulta abrogata dall’art. 2268 del D.Lgs 66/2010, mentre la spesa è riconducibile alla declaratoria del cpt. 7763/01 come risultante dal documento edito da BILANDIFE “Stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2021”, che comprende tra le spese imputabili sul citato capitolo quelle relative alla “manutenzione straordinaria dei mezzi”. Al riguardo si precisa che il documento informatico relativo all’atto in oggetto è stato predisposto facendo riferimento alla legge 296/2006 in ragione della circostanza che la disponibilità finanziaria risultava formalmente “caricata a sistema” su tale riferimento normativo.
2. Per quanto precede, si chiede di dar corso al provvedimento di cui trattasi.

d'ordine
IL CAPO DEL VI REPARTO
(Gen. B. Nicola Massimo Masciulli)